REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 27/07/2023

ARTICOLO 1 - Oggetto e fini del regolamento
ARTICOLO 2 - Funzioni
ARTICOLO 3 - Luoghi della celebrazione/costituzione
ARTICOLO 4 - Proposte da parte di privati
ARTICOLO 5 - Vincolo di destinazione dei siti privati
ARTICOLO 6 - Procedura per l'istituzione di un ufficio separato di stato civile in edifici storici e/o artistici di proprietà privata e proposti da soggetti privati
ARTICOLO 7 - Regolamentazione dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti privati
ARTICOLO 8 - Giorni e Orari della celebrazione/costituzione
ARTICOLO 9 - Tariffe
ARTICOLO 10 - Organizzazione del servizio e prescrizioni
ARTICOLO 11 - Allestimento locale adibito a Sala Consiliare e Giardino esterno
ARTICOLO 12 - Modalità di presentazione della domanda
ARTICOLO 13 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
ARTICOLO 14 - Matrimonio civile o unione civile per delega
ARTICOLO 15 - Formalità preliminari alla celebrazione/costituzione
ARTICOLO 16 - Matrimoni di cittadini residenti da celebrarsi in altro comune
ARTICOLO 17 - Disposizioni finali

ARTICOLO 18 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 Oggetto e fini del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente e in conformità a quanto previsto dagli art. 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n. 76 del 20 maggio 2016.
- 2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente regolamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000 n. 396, qualora richiesta nei luoghi e orari stabiliti dal presente Regolamento

ARTICOLO 2 Funzioni

- 1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.
- 3. L'ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 D.P.R. 03.11.2000 N. 396.
- 4. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

ARTICOLO 3 Luoghi della celebrazione/costituzione

- I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati/costituiti pubblicamente, previa domanda scritta degli interessati, presso le sedi istituzionali di proprietà del Comune – Casa comunale e ufficio distaccato di stato civile – definite dall'Amministrazione comunale e più precisamente:
 - nel locale adibito a Ufficio del Sindaco (max 4 persone)
 - nel locale adibito a Sala Giunta (max 10 persone)
 - nel locale adibito a Sala Consiliare
 - Nei mesi da aprile a ottobre nel giardino esterno antistante il Palazzo Municipale e di pertinenza dello stesso, fermo restando l'obbligo, per l'Amministrazione Comunale, di assicurarne, nel caso di condizioni atmosferiche avverse, la celebrazione nella Sala Consiliare. Gli sposi o le persone che intendono unirsi civilmente, all'atto della prenotazione, devono dichiarare per iscritto di aver preso visione del luogo alternativo messo a

- disposizione per la celebrazione/costituzione in caso di maltempo e di accettarlo sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.
- 2. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 110 del Codice Civile.
- 3. La Giunta comunale è l'organo deputato a disporre l'istituzione di ulteriori luoghi di proprietà comunale, e comunque disponibili, quali uffici distaccati di stato civile; si demanda alla Giunta comunale di predeterminare nel medesimo provvedimento, i giorni della settimana e l'orario in cui potranno essere celebrati i matrimoni e le unioni civili in omogeneità e coordinamento con le modalità definite nel presente regolamento.
- 4. Il matrimonio civile e l'unione civile possono essere celebrati pubblicamente anche presso edifici privati di pregio storico e/o artistico, istituiti con apposito provvedimento della Giunta Comunale quali uffici distaccati di stato civile, nel rispetto degli indirizzi, principi e modalità previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 4 Proposte da parte di privati

- 1. La proposta per l'istituzione di nuove sedi per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere presentata da soggetti privati proprietari di edifici rientranti nel patrimonio culturale del territorio comunale in quanto caratterizzati da pregio storico e/o artistico a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata.
- 2. Per essere considerati edifici di pregio storico e/o artistico gli stessi edifici dovranno possedere:
 - l'attestazione di vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004: tale fattispecie comprende anche l'ipotesi di cui all'articolo 128 della medesima legge che prevede la conservazione di efficacia dei vincoli acquisiti sulla base di normative precedenti;
 - oppure essere riconosciuta quale Villa Veneta
 - Per gli immobili di pregio storico e/o artistico sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (comprese le fattispecie disciplinate dall'art. 128 del medesimo D. Lgs) il vincolo sarà dimostrato allegando copia del decreto di vincolo. Per gli immobili di pregio storico e/o artistico individuati quale Villa Veneta, il riconoscimento dovrà essere dimostrato allegando copia del provvedimento dell'Istituto regionale Ville Venete.
 - In entrambe le fattispecie la proprietà (e/o titolare di altro diritto reale di disponibilità dell'edificio), dovrà presentare, a corredo della proposta, la documentazione dimostrante i caratteri storici e/o artistici, ovvero gli elementi costituenti espressione dei valori storici, culturali del territorio e relativi all'area.
- 3. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., la proposta dovrà essere corredata dal parere favorevole preventivo della Soprintendenza competente sul bene.

ARTICOLO 5 Vincolo di destinazione dei siti privati

1. Le sedi da destinansi a sale per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Fiesso d'Artico, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo per la durata della convenzione di cui all'art. 7 comma 1.

- 2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione (esempio: una sala o eventuale pertinenza quale il giardino da utilizzare per la celebrazione) di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni o alla costituzione di unioni civili. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di disponibilità predeterminata per un utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito o una parte del medesimo alla celebrazione solo in determinati giorni della settimana o del mese, purchè tale destinazione abbia carattere prestabilito, duraturo e comunque non occasionale.
- 3. E' fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni e unioni civili, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito, allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.

ARTICOLO 6

Procedura per l'istituzione di un ufficio separato di Stato Civile in edifici storici e/o artistici di proprietà privata e proposti da soggetti privati

- La Giunta comunale, organo deputato ad istituire uffici distaccati di stato civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, definisce gli indirizzi in base ai quali procedere per l'individuazione dei siti sui quali istituire gli uffici distaccati medesimi, approvando la bozza di convenzione da sottoscrivere con i soggetti privati.
- 2. L'amministrazione comunale provvede, con apposito avviso di manifestazione di pubblico interesse, al reperimento delle proposte da parte dei privati delle sedi nelle quali istituire gli uffici distaccati di stato civile per la celebrazione dei matrimoni e costituzione di unioni civili.
- 3. Un'apposita commissione tecnica avrà il compito di valutare in particolare i requisiti dei soggetti privati partecipanti all'avviso, il pregio storico e/o artistico dell'edificio proposto, l'idoneità della sede proposta per la funzione richiesta, l'adeguatezza delle attrezzature minime messe a disposizione per la celebrazione e quant'altro sarà oggetto di valutazione ed indicato dalla Giunta comunale.
- 4. La Commissione inoltrerà alla Giunta comunale per la formalizzazione dell'istituzione degli uffici distaccati di stato civile, le proposte offerte dai soggetti privati che riterrà idonee alla funzione di stato civile in questione e comunicherà le proposte non idonee in maniera tale che la Giunta comunale possa prenderne atto.
- 5. Successivamente all'istituzione degli uffici distaccati di stato civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili, sarà sottoscritta la convenzione con i soggetti privati per regolare i rapporti tra il Comune e la proprietà e/o titolare di altro diritto reale.

ARTICOLO 7

Regolamentazione dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti privati

1. L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto privato titolare del sito per la celebrazione del rito avrà durata di minimo tre anni, con possibilità di rinnovo ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

- 2. Nell'atto convenzionale dovrà essere specificato che il privato concede a titolo gratuito il sito e l'allestimento minimo del medesimo, per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili.
- 3. La convenzione preciserà che il Comune istituirà una tariffa a favore del bilancio del Comune per lo svolgimento della celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile; sarà altresì precisato nella convenzione medesima che il privato non potrà richiedere alcuna tariffa o rimborso spese per l'utilizzo dei sito messo a disposizione.
- 4. L'atto convenzionale dovrà contenere una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato, salvo ulteriore risarcimento del danno.
- 5. La convenzione dovrà prevedere nei confronti del Comune di Fiesso d'Artico, l'esonero da ogni responsabilità diretta ed indiretta.

ARTICOLO 8 Giorni e Orari della celebrazione/costituzione

- 1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati/costituiti, in via ordinaria all'interno dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile, nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, con la disponibilità della sala e del celebrante.
- 2. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile nei locali adibiti a Ufficio del Sindaco o Sala Giunta, tali locali saranno concessi, durante gli orari di apertura al pubblico se disponibili nella data indicata, senza alcun onere economico.
- 3. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile nel locale adibito a Sala Consiliare, tale locale sarà concesso, nell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile, se disponibile nella data indicata previa corresponsione della tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4. E' possibile la celebrazione/costituzione nei giorni di Sabato e Domenica fino alle ore 18.30 con l'applicazione di una tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale da diversificare in base al luogo della celebrazione/costituzione e alla residenza dei richiedenti
- 5. I nubendi e le parti che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario previsto per la celebrazione/costituzione e per questo dovranno trovarsi presso il luogo individuato quale sede per la celebrazione/costituzione almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.
- 6. Sono comunque escluse le celebrazioni dei matrimoni e le costituzioni delle unioni civili durante le seguenti festività o periodi:
 - il 1[^] gennaio
 - il 6 gennaio
 - il giorno di Pasqua, il sabato precedente e il Lunedi dell'Angelo
 - il 25 aprile
 - il 1[^] maggio
 - il 2 giugno
 - il 15 agosto
 - il 1^ novembre
 - l'8 dicembre
 - il 24, 25, 26 e 31 dicembre
- 7. Ulteriori limitazioni alla celebrazione potranno essere stabiliti dal servizio competente per ragioni organizzative ovvero nel caso in cui i luoghi destinanti alle

celebrazioni siano temporaneamente occupati da altre iniziative (mostre, convegni, feste...)

Le suddette limitazioni verranno comunicate ai richiedenti all'atto della richiesta di disponibilità del luogo di celebrazione prescelto ovvero all'atto della conferma della prenotazione.

8. Non si possono rimuovere, per le celebrazioni/costituzioni, gli arredi e la strumentazione presenti nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Giunta.

ARTICOLO 9 Tariffe

- 1. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è previsto il pagamento di una tariffa definita ed aggiornata annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
- 2. Le tariffe sono diversificate in relazione ai giorni, al luogo della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile e alla residenza delle parti.
- 3. Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute (pulizia sala, riscaldamento, energia elettrica, taglio erba, personale preposto al servizio ecc.)
- 4. Le tariffe non comprendono le spese per l'ulteriore allestimento della sala rispetto all'allestimento minimo indispensabile per la celebrazione/costituzione; l'allestimento ulteriore è comunque a carico delle parti che richiedono la celebrazione/costituzione.
- 5. Nell'ipotesi di celebrazione/costituzione ai sensi dell'art. 110 del Codice civile è applicata la gratuità della tariffa.
- 6. La tariffa non è soggetta ad lva come da disposizione dell'Agenzia delle Entrate Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 236 del 23 agosto 2007.

ARTICOLO 10 Organizzazione del servizio e prescrizioni

- 1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni della Sala Giunta, Sala Consiglio e del Giardino adiacente il Palazzo Municipale.
- 2. La visita dei locali destinati alle celebrazioni/costituzioni può essere effettuata solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, con l'Ufficio di Stato Civile.
- 3. I richiedenti saranno accompagnati da personale comunale per la visita relativa alle sale istituzionali di proprietà del Comune e da parte del proprietario o gestore nell'ipotesi di un edificio privato o parte di esso, istituito quale ufficio distaccato di stato civile.
- 4. L'Ufficio di Stato Civile fornirà, anche telefonicamente e negli orari di servizio, informazioni connesse alla disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa, qualora dovuta.
- 5. La richiesta relativa all'uso del locale può essere presentata anche anteriormente alla fase delle pubblicazioni di matrimonio. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda verrà comunicata l'autorizzazione o l'eventuale diniego, con precisazione delle ragioni del mancato accoglimento e, nei casi nei quali è previsto il pagamento di una tariffa, verranno fornite le necessarie indicazioni per il relativo pagamento.

- 6. Qualora il servizio richiesto non venga prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile esclusivamente al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma eventualmente corrisposta.
- 7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio sia imputabile alle parti richiedenti.
- 8. E' vietato, prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi di celebrazione o che crei pericolo per terzi, negli spazi interni ed esterni al Municipio. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente il costo delle spese di pulizia aggiuntive.
- 9. E' altresì vietato l'uso di candele, o ceri, di razzi o altro materiale pirotecnico sia all'interno del locale prescelto che nelle relative adiacenze.
- 10. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse l'ammontare degli stessi, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

ARTICOLO 11 Allestimento locale adibito a Sala Consiliare e Giardino esterno

- 1. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, di cui al precedente art. 3 del presente regolamento devono essere liberi e disponibili.
- 2. Il locale adibito a Sala Consiliare viene utilizzato, oltre che per i fini istituzionali, anche per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili.
- 3. La Sala Consiliare viene concessa ai richiedenti priva di qualsivoglia addobbo finalizzato alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione dell'unione civile. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei fruitori stessi.
- 4. Ai richiedenti, a propria cura e spese sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purchè non intralcino lo svolgimento della cerimonia
- 5. E' assolutamente vietato manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici, o effettuare attacchi volanti difformi alle norme di sicurezza.
- 6. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering e similari, né in Sala Consiglio né nel giardino adiacente.
- 7. Il giardino esterno alla Sala Consigliare viene concesso privo di sedie e tavoli, per cui tutti gli arredi saranno totalmente a carico delle parti fruitrici.
- 8. La fase di allestimento potrà avvenire un'ora prima della celebrazione e la rimozione dovrà essere garantita nel tempo massimo di un'ora dalla fine della cerimonia stessa.
- 9. Nel giardino esterno potrà essere presente un palco adibito ad altri eventi e sarà ad esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione Comunale l'eventuale rimozione.
- 10. Il Comune di Fiesso d'Artico si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli allestimenti a cura delle parti o od altro all'interno delle strutture comunali e degli eventuali edifici privati individuati quali sedi distaccate di ufficio di stato civile, temporaneamente depositati dalle parti

ARTICOLO 12 Modalità di presentazione della domanda

- 1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo del Comune.
- 2. Previa verifica informale della disponibilità della sede desiderata presso l'ufficio dello stato civile del Comune da parte delle parti interessate alla celebrazione/costituzione, la richiesta relativa all'utilizzo dei luoghi ove effettuare le celebrazioni, la scelta della data e degli orari per la celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile va inoltrata alla pec del Comune di Fiesso d'Artico o direttamente al protocollo da parte delle parti almeno 90 giorni lavorativi precedenti la celebrazione.
- 3. L'Ufficio di stato civile esamina le istanze in ordine di arrivo al protocollo, di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accerta la disponibilità della sala, accorderà l'utilizzo della stessa, oppure comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.
- 4. La prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quanto i richiedenti non presenteranno richiesta di avvio del procedimento per la pubblicazione di matrimonio e di costituzione delle unioni civili e non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo della relativa tariffa per l'utilizzo della sala.
- 5. Il mancato avvio del procedimento per la pubblicazione di matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, oltre alla mancata presentazione della documentazione comprovante il pagamento dei costi previsti per l'erogazione del servizio richiesto, entro 15 giorni dalla conferma della possibilità di utilizzo dei luoghi richiesti per la celebrazione di cui al comma 3 del presente articolo ma in ogni caso non prima di 6 mesi dalla data prevista per la celebrazione costituisce esplicita rinuncia da parte dei richiedenti.

ARTICOLO 13 Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

- 1. Nel caso i richiedenti, testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del DPR 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.
- 2. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 15 (quindici) giorni prima della celebrazione, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

ARTICOLO 14 Matrimonio civile e unione civile per delega

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga per delega di altro Comune, gli sposi o le parti dovranno inoltrare la preventiva richiesta relativa all'utilizzo dei luoghi ove effettuare le celebrazioni, la scelta della data e gli orari per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili con le medesime modalità e termini nel precedente articolo 12.

- 2. Il matrimonio o l'unione civile potrà essere celebrato/costituita nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
- 3. Nella fattispecie prevista dal presente articolo, la prenotazione avrà efficacia subordinatamente all'adempimento di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 e 5 e all'acquisizione della delega da parte di altro Comune.

Articolo 15 Formalità preliminari alla celebrazione/costituzione

- Nel giorno della celebrazione/costituzione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
- 2. Almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.
- 3. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o le parti devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la celebrazione

Articolo 16 Matrimoni e unioni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro comune

1. I nubendi/parti residenti nel Comune di Fiesso d'Artico che intendono celebrare il matrimonio o costituire unione civile in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'ufficiale dello stato civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione/costituzione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente regolamento di stato civile, in questo Comune ed i nubendi e le parti dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art. 109 del codice civile e 67 del D.P.R. n. 396/2000.

Articolo 17 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - il codice civile
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii.
 - il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
 - lo Statuto Comunale
 - la Legge 76, 20 maggio 2016 e ss.mm.ii

Articolo 18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento